

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER. La sig.ra Ciruolo Antonina, nata a Torino (TO) il 30/01/1978 (C.F. CRLNN78A70L219O), residente in Messina, via Archimede n. 115 (già Contrada Sperone) elett. dom. in Catania, via Francesco Riso, 80, presso lo studio dell'avv. Claudio Gabriele Maria Basile (C.F. BSLCDG87T16C351D) che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesca Scribano (C.F. SCRFNC78L44C351B) per mandato in calce al presente atto e rende dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata:

- claudiogm.basile@pec.ordineavvocaticatania.it
- francesca.scribano@pec.ordineavvocaticatania.it.

CONTRO. Il Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina.

CONTRO. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina.

E NEI CONFRONTI. Di tutti i docenti controinteressati che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I Fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della medesima provincia, valide per gli aa/ss, 2022/2023 e 2023/2024 e successivi aggiornamenti, per le classi di concorso A012 e A022 - sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata.



PREMESSE

La ricorrente ha conseguito la Laurea (Vecchio Ordinamento) in Lettere e Filosofia indirizzo Lettere Moderne in data 14/07/2006, presso l'Università degli Studi di Messina, idonea all'insegnamento per le classi di concorso **A012** - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado e **A022** - Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado.

La sig.ra Ciraoło è in possesso di 24 CFU/CFA in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno e di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

In particolare, la ricorrente ha ottenuto tali crediti in data 05/07/2020, in quanto ha frequentato il Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU presso l'Università telematica Pegaso.

Inoltre, in data 23/09/1998 la ricorrente ha ottenuto la qualifica di "Programmatore Data Base" per aver frequentato e superato il relativo corso organizzato dall'ECAP.

Ai titoli sopra elencanti va aggiunto il punteggio in Graduatoria d'Istituto, ottenuto a seguito dei contratti a tempo determinato per il servizio prestato negli Istituti Scolastici indicati nella domanda per l'inserimento nelle GPS e nelle GI.

In data 25/05/2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, **prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7336496.25-05-2022**, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno



l'obbligo di individuare un istituto capofila.

La piattaforma online non ha permesso alla sig.ra Ciruolo, nonostante il possesso della Laurea e dei 24 CFU, di iscriversi nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a declassarsi in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ricorre a codesto On. Tribunale per vedere accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il cui decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

Orbene, la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica



professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. Il titolo, quindi, non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D.M. n. 39/1998, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente. Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva UE 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, costituendo la “qualifica professionale”.

Ed invero, l’art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti giacché qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro, per esercitarvi un’attività non subordinata, beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v. sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53). Conseguentemente, se un cittadino di uno stato membro dell’UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, nemmeno ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.



La normativa europea non si presta, quindi, ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme comunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, che ricalca pedissequamente la precedente Ordinanza n. 60 del 10/07/2020, richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria e sufficiente per la suddetta iscrizione, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2005/36/CE e del relativo Decreto di attuazione.

Valore abilitante della Laurea e dei 24 CFU/CFA – Nullità e/o illegittimità e/o disapplicabilità dell'ordinanza n. 112 del 06/05/2022 nella parte in cui non riconosce tale valore.

Il D. Lgs. n. 59/2017 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107/2015. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro



ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento dei docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) ai 24 CFU.

Ne consegue che, i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente/equiparato, quale il diploma ITP) e i 24 CFU, sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 CFU in specifici settori scientifico-disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit., comma 181. Pertanto, si è ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale



analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Orbene, l'O.M. 112/2022, ricalcando la precedente O.M. n. 60/2020 e il D.M. n. 781/2020, ha previsto, per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.

Non sussiste, infatti, alcuna differenza per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, persistendo l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI). Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 del provvedimento ministeriale n. 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di



concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che, pertanto, devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea e/o diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del



D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui esposto è stato oggetto di un’attenta analisi da parte del Tribunale di Messina, in particolare la dott.ssa Bellino ha fornito un’attenta ed esaustiva interpretazione normativa sul punto, statuendo che “In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l’art. 11



dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto".

Tale interpretazione è stata confermata con la sentenza di questo Tribunale, dott.ssa Bonanzinga, del 17/09/2021, che ha riconosciuto il valore abilitante della Laurea e dei 24 CFU, accogliendo sia le istanze del giudizio cautelare che quelle del giudizio di merito. Ed ancora, nello stesso senso, la sentenza n. 517 del Tribunale di Messina, dott.ssa Bellino, del 02/03/2022.

La ricorrente ha chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto, essendo però stata declassata in terza fascia, avendo invece diritto ad essere inserita in seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Ed invero, operando una corretta interpretazione normativa, va riconosciuto il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai



24 CFU/CFA, dal momento che la ricorrente, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vanta il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Oltre a questo Tribunale, anche il Tribunale di Roma (v. sentenza n. 2823/2019 del 22/03/2019) ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nel caso di specie la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il Giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: *"Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis) P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU"*.

Nello stesso senso anche altri Tribunali, tra cui Torino, Viterbo, Siena, Parma, Piacenza, Pavia, Napoli, Salerno, Benevento, Avellino, Cagliari, Sassari, Brindisi, Catanzaro, Termini Imerese e Ragusa.

Illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 in combinato disposto con l'O.M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che le permetterà di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che



escluderla dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Appare, pertanto, evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata, determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Conseguentemente, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1, comma 110, della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle G.I.

Ritenendo diversamente, vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore, disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati, non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I..

Per quanto sopra rassegnato, appare evidente la condotta illegittima posta in essere dal Ministero resistente.



ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC - “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA”.

Il “*fumus boni iuris*” si ricava inequivocabilmente da quanto sopra esposto. Per quanto concerne l’ulteriore requisito del “*periculum in mora*”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l’assorbimento del *fumus boni iuris* rispetto al *periculum*, nel senso che, se è conclamata la violazione di una norma di legge, si può configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* al *fumus boni iuris*. Conseguentemente, ai fini dell’accoglimento della misura d’urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato alla ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Il mancato inserimento della ricorrente nella prima delle GPS e nella seconda delle GI per accedere alle supplenze, cagionerà alla medesima un grave danno non solo economico, ma anche di perdita di opportunità di occupazione all’interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera.

La perdita di occasioni di lavoro, inoltre, non potrà che incidere sulla qualità della vita della ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente garantito, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche come mezzo di elevazione morale per la persona e di realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste senza alcun dubbio il pericolo



qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, che il Ministero si ostina a non ritenere tali, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

Inoltre, com'è noto, è stata data la possibilità ai docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa alla ricorrente solo quale docente di seconda fascia delle GPS e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Conseguentemente, appare necessario chiarire, prima delle nomine e dei contratti di supplenza e/o di ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, la posizione della ricorrente.

Ed invero, lo scorso anno l'iter relativo agli incarichi di supplenze era stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06/08/2021, da cui si evince chiaramente il vantaggio che ha il soggetto inserito in prima fascia rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto vincitori di ricorsi cautelari, a dimostrazione del fatto che ormai esiste un orientamento giurisprudenziale univoco in materia.

Presumibilmente anche quest'anno verrà diramata una circolare esplicativa e, pertanto, è indispensabile essere già inseriti in prima fascia, per non incorrere in un irreparabile pregiudizio.

Il "*periculum in mora*" si sostanzia nella concreta possibilità, per la ricorrente, allorché venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserimento nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle Graduatorie d'Istituto. Come è noto, infatti, l'immissione in ruolo può avvenire per chi si trova in prima fascia.

In riferimento all'anno 2022/2023, al decreto c.d. milleproroghe è



stato apportato un emendamento che consente, all'art. 5ter, l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a/s; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti tutt'ora esistenti.

A prescindere dall'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale importanza essere inseriti in prima fascia per evitare di perdere la possibilità di essere nominati per l'intero anno scolastico (per le cattedre vacanti dal primo settembre) con conseguente danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio.

Se la ricorrente non venisse inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, per le supplenze della classe di concorso di appartenenza, subirebbe un danno non risarcibile per equivalente.

Conseguentemente, il *periculum in mora* sussiste senza alcun dubbio, atteso che, nelle more del giudizio di merito, rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle suddette graduatorie nella fascia corretta, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Infine, come è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ambito Provinciale di Messina, nella sezione "news" vengono pubblicate ogni giorno richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra la ricorrente; da ciò si desume ancora una volta la necessità ed urgenza di inserire la ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI, avendo così la concreta possibilità di ottenere quanto prima l'immissione in ruolo.



La ricorrente, pertanto, erroneamente inserita in seconda fascia delle GPS e terza delle GI, andrà legittimamente inserita nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per le classi di concorso sopra specificate, considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile ed irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

In tal senso recenti ordinanze di questo Tribunale, che dimostrano l'orientamento consolidato ed unanime in materia, nelle quali viene riconosciuta la sussistenza sia del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*.

Tanto premesso, la **sig.ra Ciruolo Antonina**, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contariis reiectis*, di Voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1. In via cautelare** accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che la ricorrente, sig.ra Ciruolo Antonina, dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso A012 e A022 di cui in narrativa, valide per il biennio 2022/2024;
- 2.** per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle GPS - Graduatorie Provinciali Supplente, personale docente, per le classi di concorso di cui sopra, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato, e nella seconda fascia delle GI - Graduatorie d'Istituto, valide per il biennio 2022/2024;



3. **Nel merito** accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente, sig.ra Cirao Antonina dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, per le classi di concorso A012 e A022, meglio descritte in narrativa, valide per il biennio 2022/2024;
4. per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle GPS - Graduatorie Provinciali Supplente, personale docente, per le classi di concorso A012 e A022, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato, e nella seconda fascia delle GI - Graduatorie d'Istituto, valide per il biennio 2022/2024.

Con vittoria di spese e compensi.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il suesteso ricorso che ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS - Graduatorie Provinciali Supplente, personale docente, per le classi di concorso A012 e A022, provincia di Messina, e nella seconda fascia delle GI - Graduatorie d'Istituto, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio (Laurea) che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59;

RITENUTO CHE, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I Fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della medesima provincia, valide per gli aa.ss.



2022/2024 e successivi aggiornamenti, per le classi di concorso A012 e A022 - sarebbero scavalcate nella rispettiva posizione occupata;

RILEVATO CHE la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di reperirli;

CONSIDERATO CHE la tradizionale notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. prevede l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti ed è oltremodo onerosa per parte ricorrente;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

La ricorrente, sig.ra Ciraolo Antonina, rappresentata e difesa come sopra,

CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina adito, in funzione di Giudice del Lavoro, di voler autorizzare la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR (miur.gov.it), al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002 si dichiara che la presente causa è esente da contributo unificato, in quanto il nucleo familiare della ricorrente ha un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 37 D.L. 98/11 conv. L. 111/2011.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione della Laurea;



2. certificato 24 CFU dell'Università Telematica Pegaso;
3. attestato di qualifica professionale "Programmatore Data base";
4. domanda di inserimento in graduatoria del 25/05/2022;
5. autocertificazione reddituale per esenzione contributo unificato;
6. documento di identità della sig.ra Ciruolo Antonina.

Catania, Messina, 21/09/2022

Avv. Claudio Gabriele Maria Basile

Avv. Francesca Scribano

